



COMUNE DI CAROVIGNO

Provincia di Brindisi

Ordinanza N. 109
Data di registrazione 02/08/2017

DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN BOTTIGLIE E BICCHIERI DI VETRO E LATTINE IN CONCOMITANZA
OGGETTO : CON GLI ORARI DI SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI E MANIFESTAZIONI PREVISTI PER I GIORNI 5-12-13-14-15-18-19 AGOSTO 2017 E 1-2-3 SETTEMBRE 2017.

PREMESSO che il Ministero dell'Interno, con circolare n. 555/OP/0001991/2017/1 a firma del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, ha emanato direttive al fine di individuare le più opportune strategie operative per consentire lo svolgimento delle pubbliche manifestazioni in condizioni di sicurezza, sotto il profilo di safety e di security a salvaguardia della pubblica incolumità;

VISTE le circolari della Prefettura di Brindisi n. 22885 del 06.06.2017, n. 24451 del 16.06.2017 e n. 26069 del 28.06.2017 nelle quali, tra le misure attinenti alla safety proprie della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata “ la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie e bicchieri di vetro e lattine, che possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità “;

CONSIDERATO che nel calendario dell’”Estate carovignese 2017” sono inserite manifestazioni per le quali è prevista un’affluenza considerevole di pubblico oltre ai turisti presenti nel territorio comunale, con il correlato aumento delle possibilità di rischio per la compromissione della sicurezza urbana e della pubblica incolumità;

VISTO l’art. 50 ed in particolare i commi 5 e 7 del D. Lgs n. 267/2000, così come modificati dall’art. 8, comma 1 lett.a) del D.L n. 14 del 20 Febbraio 2017, convertito con la L. n. 48 del 18 Aprile 2017 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città“ con cui vengono introdotte ulteriori misure di prevenzione in ordine alla tutela della incolumità delle persone e della sicurezza urbana;

RITENUTO necessario adottare ogni misura possibile a tutela della pubblica e privata incolumità anche attraverso la previsione del divieto di vendita, somministrazione e consumo di bevande in contenitori di vetro e lattine al fine di prevenire episodi ed atti vandalici che potrebbero sorgere a causa dell’uso o dell’abbandono dei contenitori di vetro e lattine che potrebbero essere utilizzati come oggetti contundenti;

VISTO l’art. 7 Bis del D.lgs n. 267/2000 che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze;

VISTO il Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931; **VISTO** il Testo Unico leggi sanitarie;

VISTO il regolamento Comunale di Igiene e Sanità;

VISTO il decreto legislativo n. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali

ORDINA

Per le motivazioni in premessa esposte e qui richiamate, in concomitanza con lo svolgimento degli eventi inseriti nel calendario “Estate carovignese 2017” previsti per i giorni 5-12-13-14-15-18-19 agosto 2017 e 1-2-3 settembre 2017:

- 1) Ai titolari di esercizi pubblici, commerciali, alimentari di vendita a dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari, ai titolari di distributori automatici di bevande è fatto divieto di somministrare e vendere bevande in bottiglie e bicchieri di vetro, nonché in lattine, su tutto il territorio comunale;
- 2) E' fatto, altresì, divieto a chiunque di procedere al consumo di bevande in bottiglia e bicchieri di vetro nonché in lattine in concomitanza con lo svolgimento de suddetti eventi e manifestazioni;
- 3) Le violazioni della presente ordinanza fatte salve le sanzioni penali, saranno punite con una sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000. Se la violazione degli obblighi e divieti previsti dalla presente ordinanza è reiterata sarà disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a tre giorni nel rispetto della vigente normativa di settore.
- 4) All'atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento vietato. L'inosservanza dell'ordine sarà perseguita a norma dell'art. 650 c.p.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

TRASMETTE

La presente ordinanza al Sig. Prefetto e al Sig. Questore di Brindisi, nonché a tutte le forze di Polizia presenti sul territorio per quanto di specifica competenza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure, in via alternativa nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

E' fatto obbligo a chi aspetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Il Sindaco

Brandi Carmine Pasquale

Firmato digitalmente